



Stampa e Informazione

Tribunale dell'Unione europea  
**COMUNICATO STAMPA n. 80/22**  
Lussemburgo, l'11 maggio 2022

Sentenza nella causa T-913/16  
Fininvest e Berlusconi / BCE

## **Il Tribunale conferma la decisione con la quale la BCE ha negato l'acquisizione di una partecipazione qualificata in Banca Mediolanum da parte del sig. Silvio Berlusconi**

*Egli non soddisfaceva il requisito di onorabilità applicabile ai detentori di partecipazioni qualificate a causa della sua condanna nel 2013 per frode fiscale*

Nel 2015 la società di partecipazione finanziaria Mediolanum è stata incorporata dalla sua controllata, Banca Mediolanum. Tenuto conto della sua partecipazione nel capitale sociale della Mediolanum, la Fininvest, una società holding di diritto italiano, detenuta in maggioranza dal sig. Silvio Berlusconi (in prosieguo, congiuntamente: i «ricorrenti»), è divenuta titolare di una partecipazione nel capitale della Banca Mediolanum. In concreto, tale operazione di fusione per incorporazione è consistita in uno scambio di azioni con cui la Fininvest ha giuridicamente acquisito azioni di tale ente creditizio.

In precedenza, nel 2014, la Banca d'Italia aveva deciso, da un lato, di ordinare la sospensione dei diritti di voto dei ricorrenti nella Mediolanum e la cessione delle loro partecipazioni eccedenti il 9,99% e, dall'altro, di respingere la loro richiesta di autorizzazione relativa alla detenzione di una partecipazione qualificata in tale ente, per il motivo che il sig. Berlusconi non soddisfaceva più il requisito di onorabilità per effetto della condanna per frode fiscale del 2013. Tale decisione della Banca d'Italia è stata annullata dalla sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016.

A seguito dell'incorporazione della Mediolanum da parte della Banca Mediolanum e della sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016, la Banca d'Italia e la Banca centrale europea (BCE) hanno avviato una nuova procedura di valutazione dell'acquisizione di una partecipazione qualificata dei ricorrenti nella Banca Mediolanum. All'esito di tale procedura, **la BCE, investita di una proposta della Banca d'Italia a tal riguardo, ha adottato una decisione con cui ha rifiutato di autorizzare l'acquisizione di una partecipazione qualificata in tale ente creditizio<sup>1</sup>. Essa ha segnatamente motivato la sua decisione con il fatto che il sig. Berlusconi non soddisfaceva la condizione di onorabilità applicabile ai detentori di partecipazioni qualificate<sup>2</sup>.**

**Il ricorso diretto all'annullamento della decisione della BCE è respinto dalla Seconda Sezione ampliata del Tribunale.** Nella sua sentenza, quest'ultimo fornisce precisazioni importanti relative all'acquisizione di una partecipazione qualificata in un ente creditizio da parte di una persona che non soddisfa il criterio dell'onorabilità.

### **Giudizio del Tribunale**

<sup>1</sup>Decisione ECB/SSM/2016 - 7LVZJ6XRIE7VNZ4UBX81/4, del 25 ottobre 2016.

<sup>2</sup>Ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 1, lettera a), della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE (GU 2013, L 176, pag. 338).

Innanzitutto, dopo aver rammentato le disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano la procedura di valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate<sup>3</sup>, il Tribunale si pronuncia sulla **nozione di «acquisizione di una partecipazione qualificata»**.

In primo luogo, esso constata che tale nozione **deve essere considerata una nozione autonoma del diritto dell'Unione**, che deve essere interpretata in maniera uniforme in tutti gli Stati membri.

In secondo luogo, in assenza di definizione di tale nozione nel diritto dell'Unione, **essa deve essere interpretata tenendo conto, da un lato, del contesto generale del suo utilizzo e del suo senso abituale nel linguaggio corrente e, dall'altro, degli scopi perseguiti dalle disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinano la procedura di autorizzazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate e del loro effetto utile**.

Pertanto, nel senso corrente, **la nozione di acquisizione di titoli o partecipazioni può coprire vari tipi di operazioni, inclusa un'operazione di scambio di azioni**. Per quanto riguarda poi il contesto in cui s'inserisce la procedura di autorizzazione delle acquisizioni di una partecipazione qualificata e i suoi obiettivi, **il Tribunale rammenta che una previa valutazione dell'idoneità di qualsiasi persona che intenda acquisire una partecipazione in un ente creditizio è indispensabile per assicurare che la proprietà di tali enti creditizi rimanga idonea e solida sotto il profilo finanziario**. Inoltre per garantirne la solidità prudenziale, gli enti creditizi sono tenuti a rispettare un insieme di norme dell'Unione in materia, e tale rispetto dipende altresì strettamente dall'idoneità dei loro proprietari e di qualsiasi nuovo proprietario prima che esso acquisti una quota rilevante in tali enti. Infine, la procedura di autorizzazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate è diretta a garantire la gestione sana e prudente dell'ente cui si riferisce il progetto di acquisizione nonché l'idoneità del candidato acquirente e la solidità finanziaria del progetto di acquisizione considerato, tenendo conto della sua probabile influenza sull'ente interessato. Di conseguenza, **la nozione di «acquisizione di una partecipazione qualificata» non può essere interpretata restrittivamente**, poiché ciò avrebbe come effetto di consentire di aggirare la procedura di valutazione, sottraendo al controllo della BCE alcuni modi di acquisizione di partecipazioni qualificate e, di conseguenza, l'effetto di mettere in discussione tali obiettivi.

Inoltre, **la procedura di valutazione delle acquisizioni di partecipazioni qualificate in un ente creditizio si applica sia alle acquisizioni dirette sia a quelle indirette<sup>4</sup>**. Pertanto, **quando una partecipazione qualificata indiretta diventa diretta o quando il grado di controllo indiretto di tale partecipazione qualificata viene modificato**, in particolare quando una partecipazione posseduta indirettamente attraverso due società diventa indirettamente posseduta attraverso una sola società, **la detenzione stessa di una partecipazione qualificata viene modificata nella sua struttura giuridica, di modo che una siffatta operazione deve essere considerata come l'acquisizione di una partecipazione qualificata**.

In terzo luogo, in forza delle disposizioni del diritto dell'Unione pertinenti nel caso di specie<sup>5</sup>, l'applicabilità della procedura di autorizzazione dell'acquisizione di una partecipazione qualificata non è sottoposta a una modifica della probabile influenza che il candidato acquirente può esercitare sull'ente creditizio. Infatti, una siffatta influenza rientra tra i fattori che devono essere presi in considerazione ai soli fini della valutazione dell'idoneità di tale candidato e della solidità finanziaria del progetto di acquisizione<sup>6</sup>. Invece, tale fattore non è rilevante ai fini della qualificazione di una operazione come acquisizione di una partecipazione qualificata.

---

<sup>3</sup>Articolo 15 del regolamento (UE) n. 1024/2013 n. 1024/2013 del Consiglio, del 15 ottobre 2013, che attribuisce alla BCE compiti specifici in merito alle politiche in materia di vigilanza prudenziale degli enti creditizi (GU 2013, L 287, pag. 63), (in prosieguo: il «regolamento MVU»), articoli da 85 a 87 del regolamento (UE) n. 468/2014 della BCE, del 16 aprile 2014, del 16 aprile 2014, che istituisce il quadro di cooperazione nell'ambito del Meccanismo di vigilanza unico tra la BCE e le autorità nazionali competenti e con le autorità nazionali designate (il «regolamento quadro MVU») (GU 2014, L 141, pag. 1), nonché articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36.

<sup>4</sup>Articolo 22, paragrafo 1, della direttiva 2013/36.

<sup>5</sup>Combinato disposto dell'articolo 15 del regolamento MVU nonché dell'articolo 22, paragrafo 1, e dell'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36.

<sup>6</sup>Articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2013/36.

In seguito, tenuto conto di tali considerazioni, **il Tribunale riconosce che la fusione di cui trattasi, a seguito della sentenza del Consiglio di Stato del 3 marzo 2016, ha avuto l'effetto di modificare la struttura giuridica della partecipazione qualificata dei ricorrenti nell'ente creditizio interessato. Pertanto, la BCE ha correttamente concluso nel senso che l'operazione di fusione in questione costituiva un'acquisizione di una partecipazione qualificata.**

Inoltre, il Tribunale respinge gli argomenti dei ricorrenti relativi al difetto di valutazione, da parte della BCE, del criterio della probabile influenza del candidato acquirente sull'ente creditizio interessato. Esso precisa, a tal riguardo, che l'onorabilità del candidato acquirente non dipende dalla portata della sua probabile influenza su tale ente. Poiché la BCE non era tenuta a esaminare tale criterio al momento della valutazione dell'onorabilità del candidato acquirente, non può esserle addebitata una violazione dell'obbligo di motivazione in relazione a tale criterio.

Infine, il Tribunale respinge gli argomenti dei ricorrenti vertenti sull'illegittimità di una disposizione del regolamento quadro MVU, in forza della quale i ricorrenti hanno avuto a disposizione un breve termine di tre giorni lavorativi per presentare le loro osservazioni sul progetto della decisione impugnata<sup>7</sup>. A tal riguardo, esso rileva che, nell'ambito di una procedura di vigilanza prudenziale, come la procedura di valutazione dell'acquisizione di una partecipazione qualificata, esistono diverse modalità procedurali che consentono alle parti interessate di essere sentite. Queste ultime possono presentare tutti gli elementi rilevanti nella loro istanza di autorizzazione di un'acquisizione di partecipazione qualificata e hanno la possibilità di far conoscere utilmente il loro punto di vista sulla notifica della BCE. Inoltre, il rispetto del loro diritto di essere sentiti può altresì essere garantito, se del caso, grazie alla possibilità, di cui dispone la BCE, di organizzare un incontro. Incombe infatti alla BCE utilizzare tutti i mezzi a sua disposizione per garantire, in ogni caso concreto, il rispetto del diritto di essere sentiti.

---

**IMPORTANTE:** Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, può essere proposta dinanzi alla Corte un'impugnazione, limitata alle questioni di diritto.

**IMPORTANTE:** Il ricorso di annullamento mira a far annullare atti delle istituzioni dell'Unione contrari al diritto dell'Unione. A determinate condizioni, gli Stati membri, le istituzioni europee e i privati possono investire la Corte di giustizia o il Tribunale di un ricorso di annullamento. Se il ricorso è fondato, l'atto viene annullato. L'istituzione interessata deve rimediare all'eventuale lacuna giuridica creata dall'annullamento dell'atto.

---

*Documento non ufficiale ad uso degli organi d'informazione che non impegna il Tribunale.*

*Il [testo integrale](#) della sentenza è pubblicato sul sito CURIA il giorno della pronuncia.*

*Contatto stampa: Cristina Marzagalli ☎ (+352) 4303 8575.*

---

<sup>7</sup>Articolo 31, paragrafo 3, del regolamento quadro MVU.